



Allegato alla Delib. G.R. n. 27/1 del 3.6.2015

## **Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020**

Reg. (UE) n. 1305/2013

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO SUB CONDIZIONE  
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LA MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE  
SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI**

- **SOTTOMISURA 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane**
- **SOTTOMISURA 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi**

**ANNUALITÀ 2015**



## INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	4
3.1 Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane.....	4
3.2 Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.....	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	4
5. PERIODO D'IMPEGNO.....	4
6. SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....	5
7.1 Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario.....	5
7.2 Criteri di ammissibilità relativi alla domanda.....	5
7.3 Criteri di ammissibilità relativi alla superficie.....	5
7.4 Impegni e obblighi del beneficiario.....	6
8. CRITERI DI SELEZIONE.....	6
9. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI.....	6
9.1 Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane.....	6
9.2 Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.....	6
9.3 Adesione ad entrambe le sottomisure.....	7
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	7
10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.....	7
10.2 Compilazione e presentazione della domanda di sostegno.....	7
10.3 Termine di presentazione della domanda di sostegno.....	8
10.4 Presentazione della copia cartacea della domanda di sostegno e della documentazione.....	8
11. COMPATIBILITA' CON ALTRE MISURE DEL PSR 2014/2020.....	8
12. SANZIONI E RIDUZIONI.....	9
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
14. DISPOSIZIONI FINALI.....	9



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 1. PREMESSA

Con il Regolamento n.1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di tale regolamento, l'Amministrazione regionale ha predisposto la proposta del "Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020" (di seguito PSR) la quale individua le priorità e strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano e riporta il Piano finanziario, la descrizione delle misure, sottomisure e tipologie di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale.

La proposta di PSR è stata trasmessa all'Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 23 luglio 2014.

Con nota Ares(2014)3910678 del 24 novembre 2014, la Commissione Europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di PSR e, al momento della stesura del presente atto, è ancora in corso la fase di negoziato.

La proposta di PSR contempla, tra le altre, la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" che prevede la concessione di un sostegno diretto agli agricoltori per compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e si articola nelle seguenti due sottomisure:

13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane;

13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi.

In attesa della conclusione del negoziato con la Commissione Europea e della Decisione di approvazione del PSR con il presente atto si dispone l'attivazione sub condizione di entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2 per l'annualità 2015.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;



- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Allegato n. 5 al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 6513 del 18 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 180 del 23 gennaio 2015, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 1922 del 20 marzo 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali prot. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020";
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Istruzioni operative di AGEA n. 23 protocollo n. UMU/2015.541 del 31 marzo 2015 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015";
- le Istruzioni operative di AGEA n. 27 protocollo n. UMU/848 del 14 maggio recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 23 del 31 marzo 2015 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2015.";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/40 del 17.07.2013, concernente "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Atto d'indirizzo;



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare”;
- Proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020 trasmessa all'Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 23 luglio 2014;
- Nota Ares(2014)3910678 del 24 novembre 2014 della Commissione Europea, concernente “Osservazioni della Commissione sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, a norma dell'articolo 29, paragrafo , del regolamento (UE) n. 1303/2013”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 497/DecA/10 del 18 marzo 2015 recante: comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” ed eventuali s.m.i.”.

### **3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

#### **3.1 Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane**

Sono ammissibili al sostegno le zone di montagna di cui all'articolo 18 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all'Allegato n. 5 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013, con le seguenti rettifiche:

- per il comune di Villamassargia, i fogli in zona montana riportati nel predetto allegato 5 sono sostituiti dai seguenti: 503-514, 606, 701-708.

#### **3.2 Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi**

Sono ammissibili al sostegno le zone svantaggiate di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all'Allegato n. 5 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013, con le seguenti rettifiche:

- per il comune di Villamassargia, i fogli in zona svantaggiata riportati nel predetto allegato 5 sono sostituiti dai seguenti: 101-502, 601-605, 607-610;
- il comune di Sant'Anna Arresi è classificato svantaggiato.

### **4. DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze a valere sulla misura 13 attivata con il presente atto è pari a € 40.000.000,00 di spesa pubblica (di cui € 19.200.000 FEASR, € 14.560.000 Stato, € 6.240.000 Regione).

### **5. PERIODO D'IMPEGNO**

Il periodo d'impegno, di seguito “anno d'impegno”, è annuale e decorre dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

### **6. SOGGETTI BENEFICIARI**

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

## 7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

### 7.1 Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Il soggetto richiedente per tutto l'anno d'impegno deve essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (come recepito a livello nazionale con il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i.).

### 7.2 Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

L'indennità minima erogabile è di 250,00 euro per beneficiario, anche in caso di adesione ad entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2.

### 7.3 Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata in zona montana o in zona svantaggiata di cui al paragrafo 3. "Localizzazione dell'intervento";
2. superficie agricola di cui all'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

La superficie occupata da "prato permanente e pascolo permanente" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013 comprende anche le superfici pascolabili sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 639/2014 individuate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) come indicate dalla Regione con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 497/DecA/10 del 18 marzo 2015 ed eventuali s.m.i.

Le superfici con foraggiere naturali avvicendate (non seminate, spontanee) utilizzate esclusivamente per il pascolamento e le superfici occupate da "prato permanente e pascolo permanente" sono ammissibili a condizione che il carico su tali superfici non sia inferiore a 0,5 UBA/ha. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alle superfici che consentono il raggiungimento di detti carichi. A tal fine concorrono al calcolo delle UBA solamente i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli equidi registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN). Il beneficiario deve avere la disponibilità delle predette UBA almeno alla data di inizio dell'anno d'impegno. I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono quelli riportati nella tabella A.

Sono ammissibili anche le superfici agricole occupate da "elementi caratteristici del paesaggio".

3. superficie agricola giuridicamente disponibile per tutto l'anno di impegno (a tal fine è consentito, durante l'anno di impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità). Nel caso di superfici agricole sfruttate in comune da più agricoltori ai fini del pascolo l'indennità può essere concessa a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno. Tali usi o diritti d'uso sono calcolati sulla base del numero di capi di bestiame posseduti da ciascun agricoltore e che pascolano sulla superficie in uso comune, rapportato al numero di capi di bestiame che complessivamente pascolano sulla superficie concessa in uso comune.

**Tabella A** – Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA<sup>1</sup>

Categorie di animali	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 gg	0,3

<sup>1</sup> Nella categoria dei Bovini devono intendersi ricompresi anche i Bufalini.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Equidi di oltre 6 mesi	1,0
------------------------	-----

#### 7.4 Impegni e obblighi del beneficiario

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'indennità compensativa, deve assumere e rispettare i seguenti impegni/obblighi:

1. proseguire l'attività agricola in qualità di agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per tutto l'anno d'impegno<sup>2</sup>;
2. rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità applicative stabilite dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e dal provvedimento di recepimento regionale.

#### 8. CRITERI DI SELEZIONE

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 la misura non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

Qualora la dotazione finanziaria disponibile sia insufficiente a garantire il premio dovuto a ciascun beneficiario, il premio potrà essere proporzionalmente ridotto.

#### 9. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

L'indennità compensativa è un premio annuale concesso per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'indennità è decrescente al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda. Nel caso delle società tale degressività è applicata a livello di persona giuridica, e dunque di azienda, e non di socio.

##### 9.1 Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane

Per la sottomisura 13.1 l'importo dell'indennità è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 93,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 68,00 Euro/ha
- oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 0,00 Euro/ha

Nel caso di società per ogni socio oltre al primo, di età inferiore a 67 anni alla data di inizio dell'anno d'impegno (socio con i requisiti), è inoltre riconosciuto un importo di 68,00 Euro/ha di superficie ammissibile all'aiuto, fino a un massimo di 70 ha per ciascun socio con i requisiti.

##### 9.2 Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Per la sottomisura 13.2 l'importo dell'indennità è stabilito in:

- fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 84,00 Euro/ha
- oltre 30 ha e fino a 60 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 50,00 Euro/ha
- oltre 60 ha di superficie agricola ammissibile all'aiuto: 0,00 Euro/ha

---

<sup>2</sup> Si evidenzia che per i beneficiari del primo pagamento dell'indennità compensativa in annualità precedenti al 2014 permane l'impegno a proseguire un'attività agricola nelle zone eleggibili all'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. In questi casi, ai fini del rispetto del quinquennio d'impegno si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni riferite all'anno d'impegno cui si riferisce il primo pagamento.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel caso di società per ogni socio oltre al primo, di età inferiore a 67 anni alla data di inizio dell'anno d'impegno (socio con i requisiti), è inoltre riconosciuto un importo di 50,00 Euro/ha di superficie ammissibile all'aiuto, fino a un massimo di 60 ha per ciascun socio con i requisiti.

### 9.3 Adesione ad entrambe le sottomisure

Qualora il beneficiario aderisca sia alla sottomisura 13.1 che alla sottomisura 13.2 si applicano le indennità stabilite per la sottomisura 13.1 se la prevalenza della superficie ammissibile a premio è localizzata in zona montana. Si applicano invece le indennità stabilite per la sottomisura 13.2 se la prevalenza della superficie ammissibile a premio è localizzata in zona svantaggiata. Nel caso in cui non ci sia prevalenza nella localizzazione della superficie agricola ammissibile a premio (la superficie ammissibile a premio in zona montana è uguale alla superficie ammissibile a premio in zona svantaggiata) si applicano le indennità stabilite per la sottomisura 13.1. La degressività si applica considerando tutta la superficie aziendale ammissibile (superficie localizzata in zona montana e superficie localizzata in zona svantaggiata).

## 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte secondo le condizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e le modalità operative stabilite da AGEA.

Qualora su disposizione di AGEA sia prevista la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento la <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>>. In tal caso le disposizioni impartite da AGEA per la <<domanda di pagamento>> per quanto pertinenti sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Per la misura 13 è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno anche nel caso di adesione a entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2. Pertanto qualora in sede di controllo si rilevi che lo stesso richiedente ha presentato più domande di sostegno (es. una domanda per la sottomisura 13.1 e una domanda per la sottomisura 13.2; oppure una domanda per la sottomisura 13.1 e una domanda per le due sottomisure 13.1 e 13.2, oppure due o più domande a valere sulla stessa sottomisura, ecc.), l'ufficio istruttore dovrà acquisire dal richiedente apposita comunicazione scritta con gli estremi della domanda di sostegno che intende mantenere valida e gli estremi della/delle domanda/e di sostegno che invece intende revocare.

Qualora AGEA non definisca per tempo l'*elenco prodotti* 2015 da utilizzare per la compilazione delle domande per la Misura 13 si fa riferimento a quello definito da AGEA per le domande a superficie – campagna 2015 del PSR 2007/2013.

### 10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite da AGEA.

### 10.2 Compilazione e presentazione della domanda di sostegno

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.





I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione on line e la trasmissione telematica delle domande a partire dalla data di apertura del sistema di compilazione sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica ("rilascio" della domanda sul portale SIAN)<sup>3</sup>.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio).

L'Avviso per la presentazione delle domande è pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

### 10.3 Termine di presentazione della domanda di sostegno

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno (rilascio sul portale SIAN) è il 15 giugno 2015.

Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali per la domanda di pagamento, il rilascio della domanda di sostegno oltre il 15 giugno 2015 (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 giugno 2015. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 10 luglio 2015 sono irricevibili.

Il predetti termini sono prorogati dall'Autorità di Gestione, direttamente o per il tramite del Direttore di servizio della Direzione generale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale competente per materia, nel caso di ulteriori differimenti dei termini di presentazione delle domande di pagamento da parte della Commissione europea.

### 10.4 Presentazione della copia cartacea della domanda di sostegno e della documentazione

L'agricoltore o il CAA in sua vece incaricato, deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente<sup>4</sup>, la seguente documentazione entro il 30 settembre 2015:

- a. Copia cartacea della domanda di sostegno trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente
- b. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande di sostegno presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per le persone fisiche (ragione sociale per le società), codice fiscale per le persone fisiche (partita IVA per le società) e numero di domanda di sostegno (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a. e b. relativi a più domande di sostegno)

In caso di ritiro totale/parziale della domanda di sostegno per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) la copia cartacea della domanda/comunicazione di ritiro deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, entro 20 giorni dalla data di rilascio.

La documentazione può essere presentata ad ARGEA Sardegna tramite consegna a mano, posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione), PEC.

## 11. COMPATIBILITA' CON ALTRE MISURE DEL PSR 2014/2020

La misura 13 è compatibile con tutte le altre misure del PSR.

---

<sup>3</sup> Qualora prevista da AGEA, oltre alla modalità standard di sottoscrizione della domanda potrà essere utilizzata la firma elettronica.

<sup>4</sup> Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 12. SANZIONI E RIDUZIONI

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal DM 180 del 23 gennaio 2015 sono approvate con successivo provvedimento regionale.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale provvedimento.

## 13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - *Codice in materia di protezione dei dati personali* - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'aiuto. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti da AGEA.

## 14. DISPOSIZIONI FINALI

La concessione e l'erogazione degli aiuti nonché l'importo dell'indennità sono comunque subordinati all'approvazione del PSR 2014-2020 e della scheda di Misura 13 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell'Organismo Pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione della Misura 13 da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare alla Misura 13 e/o al PSR 2014/2020 modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi.

L'Amministrazione regionale, mediante atti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e dell'Autorità di Gestione secondo le rispettive competenze, si riserva la facoltà di modificare e/o integrare il presente atto a seguito della conclusione del negoziato con la Commissione Europea e alla Decisione di approvazione del PSR 2014-2020 e di emanare ulteriori disposizioni attuative anche con riguardo:

- laddove pertinente, al rispetto del principio di esclusione del "doppio finanziamento" con le pratiche greening e alla compatibilità con gli aiuti accoppiati del 1° pilastro;
- alla condizionalità applicabile per il 2015, conseguente al recepimento regionale del DM 23/01/2015 n. 180 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;
- al sistema delle riduzioni ed esclusioni;
- alle cause di forza maggiore, al cambio beneficiario, agli errori palesi, ecc.
- alla gestione delle domande e dei relativi procedimenti amministrativi.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti anche in caso di modificazioni alla misura 13 e/o al PSR tali da determinare variazioni degli impegni e/o dell'importo dei premi stessi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.